

REGOLAMENTO (CEE) N. 3659/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1991, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3551/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, che fissa, per la campagna di pesca 1991, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3896/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilite nel territorio doganale della Comunità, eccedono, per il tonno bianco o alalunga quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre nelle ultime tre campagne di pesca e per i tonni albacora di peso superiore e non supe-

riore ai 10 kg, il 110 % delle quantità vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca 1984-1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 all'articolo 17 bis, paragrafo 4, secondo trattino per una specie e terzo trattino per le altre due; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera⁽⁵⁾, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1991, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1991, per i prodotti e nel limite degli importi qui di seguito stabiliti:

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (ecu/t)
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	128
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	103
Bianco o alalunga interi	148

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti qui di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

Albacora interi di peso superiore a 10 kg:	27 104 t
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg:	2 256 t
Bianco o alalunga interi:	39 t

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati conformemente a quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di certe specie e presentazioni di tonni che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81

1. Albacora di peso superiore a 10 kg

(in tonnellate)

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili		Quantità totali
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6, primo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6, secondo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	5 720	572	6 292
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	8 902	890	9 792
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	10 018	1 002	11 020
Quantitativi totali	24 640	2 464	27 104

2. Albacora di peso non superiore a 10 kg

(in tonnellate)

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantità totali
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6, primo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6, secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	725	73	473	1 271
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	801	—	—	801
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	184	—	—	184
Quantitativi totali	1 710	73	473	2 256

3. Bianco o alalunga

(in tonnellate)

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili		Quantità totali
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6, primo trattino)		
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	27		27
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	5		5
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	7		7
Quantitativi totali	39		39